



QUESTURA DI ANCONA

TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

Agli effetti dell'art. 110, 1° comma, del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931 nr. 773 e successive modificazioni ed agli effetti dell'art. 195 del relativo Regolamento di Esecuzione, in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, a tutela del pubblico interesse **SONO VIETATI** i seguenti giochi:

GIOCHI ALLE CARTE O SENZA

Bassetta o Taglio – Bestia – Faraone – Erbette o Mazzetto – Goffo – Macao – Punto – Lanzicheneco – Piattello – Primiera – Al nove – Sette e mezzo – Undici e mezzo – Quindici – Dodici – Ventuno – Trenta – Trentuno – Quaranta – Zecchinetta e toppa – Morra – Pesca – Riffa – Roulette – Tombola – Tre noci – Tre pipe – Tre ditali – Tre portafogli – Tre carte – Nove cartelle – Dieci cartelle – Tre campanelle – Mercante in fiera – Gilette o Duecento – Biribizzo – Dadi – Orologio – Pichet – Cavatina del più e del meno – Berlino – Pitocchetto – Lottino – Bianca o della Bianca – Della Rossa – Tornello (Pirla) – Passatella – Indovinello – Albero Imperiale – Testa o croce – Bel tre – Sfera gigante – Carosella – Piccolo Corridore – Concia o cocincina – Asso sbarazzino – Baccarat – Banco di faraone – Fante di Picche – Pariglia – Passa o manca dieci – Turchinetto – Trentacinque e Quaranta – Carosello – Gibellino (testa o croce) – Lotteria mercantile – Rollina – Dirotto – Zurlò – Poker – Texas Hold'em Poker fatta eccezione dei casi espressamente autorizzati ai sensi dell'art.88 del T.U.L.P.S.

BILIARDO

Rossa e bianca – E pas de marnaloch – Rossa e nera – Battifondo – Rosso nera – Giardinetto – Nove – Lumaca o Carrettella – Macao con il biliardo – Ponte – Bricchetta – Bill Ball – Parigina – Bazzica – Biglia all'angolo delle buche – Bismarck – Bigliardino inglese, francese, Russo o turco.

NELLE SALE DA BILIARDO DEVE ESSERE ESPOSTO IN MODO VISIBILE IL COSTO DELLA SIGOLA PARTITA OVVERO QUELLO ORARIO

È VIETATO ORGANIZZARE, GESTIRE O PARTECIPARE A SCOMMESSE FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

Sono, altresì, vietati tutti gli altri giochi di qualsiasi specie, non compresi nella presente tabella che presentino caratteristiche analoghe ai giochi sopra indicati.

APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMI – AUTOMATICI ED ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO O DA GIOCO DI ABILITÀ

Tutti gli apparecchi devono essere conformi alle specifiche di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 e successive modificazioni, nonché alle regole tecniche di produzione di cui al DI 4.12.2003, modificato dal DI del 19.09.2006 (AVT), al DD del 22.1.2010 modificato dal DD 30.07.2019 (VLT) ed al DD 151294/RU del 18.5.2021 (apparecchi Art. 110, comma 7 TULPS)

Nel pubblico interesse si prescrive quanto appresso enunciato:

- laddove sia prevista una qualsivoglia forma di vincita, questa non potrà mai essere superiore a quanto stabilito dalla legge;

- il divieto di utilizzo degli apparecchi con vincita in denaro ai minori di anni 18 deve essere riportato su apposito cartello ed apposto sulla macchina in modo ben visibile al giocatore;
- gli apparecchi e congegni automatici di cui all'art. 110, comma 7 lett. a), del T.U.L.P.S. privi di monitor – attivabili unicamente con monete metalliche di valore complessivo per ciascuna partita non superiore ad 1 euro, non possono distribuire premi del tipo schede telefoniche, buoni benzina, carte di valore predeterminato, buoni di scambio o cose comunque non rientranti nella comune accezione di “piccola oggettistica”, il cui valore non può essere superiore a venti volte il costo della partita;
- gli apparecchi e congegni previsti dall'art. 110, comma 7 lett. c), del T.U.L.P.S. – attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche o gettoni o con utilizzo di strumenti elettronici di pagamento il cui costo della singola partita può essere compreso fra euro 0.50 e 5.00.

A tutela dei minori è vietata l'installazione di apparecchi di tipo audiovisivo che contengano sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nel minore che partecipi al gioco o che ne sia spettatore.

Non devono essere resi disponibili ai minori degli anni 18 apparecchi di tipo audiovisivo suscettibili, per le scene di violenza, di nuocere allo sviluppo psicologico dei minori.

E' VIETATO il gioco dalle ore 05.00 alle ore 10.00 e durante la protrazione dell'orario di chiusura del pubblico esercizio.

Per ottemperare alle prescrizioni imposte gli esercenti potranno accertare l'età anagrafica del cliente.

Si richiamano, per la puntuale osservanza, tutte le prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità.

Ai sensi dell'art. 195 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S. la presente tabella, vidimata dal Sindaco o da Suo delegato, deve essere apposta in luogo visibile negli esercizi, compresi i circoli privati, ed in tutte le sale e ambienti nei quali siano tenuti i giochi.

SANZIONI

Per il gioco d'azzardo quelle stabilite dal Codice Penale e dall'art. 110 del T.U.L.P.S.

Il titolare che nel suo locale (sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati) tollera giochi non d'azzardo, ma tuttavia vietati dall'Autorità di P.S. con la presente tabella, è punito a norma dell'art. 723 del c.p.

Per la mancata esposizione della presente tabella, è applicata la sanzione di cui all'art. 221 del T.U.L.P.S.

Qualora vengano riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi e congegni contemplati dall'art. 110 del T.U.L.P.S. il Questore può sospendere la licenza dell'autore degli illeciti fino ad un periodo massimo di tre mesi.

La presente tabella riordina e sostituisce tutte le precedenti prescrizioni emanate in materia da questa Autorità.

Ancona, 13 ottobre 2025



IL QUESTORE
(CAPOCASA)